

Criteri non superamento dell'anno scolastico nel I Ciclo di Istruzione

Considerata l'eccezionalità dei casi in cui è possibile la ripetenza per espresso dettato del D. Lgs. 62/2017 ed in particolar modo ai commi 2 e 3 dell'art. 2 e commi 1,2,3 dell'art. 3 riguardanti la Scuola Primaria, tali eccezionali condizioni, da sottoporre comunque al vaglio del team dei docenti e al D. S. che presiede gli scrutini, sono subordinate all'espletamento da parte del team della:

- realizzazione tempestiva di un PDP corredato da verifiche periodiche e documentate tranne nel caso di rifiuto della famiglia di sottoscrivere il documento;
- programmazione e recupero delle prove scritte con evidenze rilevabili dal registro elettronico;
- attuazione di interventi didattici debitamente progettati, documentati e verbalizzati tanto nei consigli di interclasse quanto nelle riunioni dedicate alla programmazione pomeridiana con specifiche diciture tecniche indicanti metodologie, tempi di attuazione, e monitoraggio periodico e documentato, relativi allo specifico alunno e dunque anche correlate con i diversi stili di apprendimento dell'alunno;
- comunicazione tempestiva e trasparente delle verifiche effettuate, comunicate per tempo alla famiglia, oltre che delle metodologie di intervento attuate o che si intende attuare;

Per ciò che concerne la Scuola Secondaria di Primo Grado, qualora il Consiglio di Classe ritenga opportuno non ammettere l'alunno alla classe successiva, si dovrà tenere conto di quanto disposto all'art. 6 commi 2 e 3 del D. Lgs. 62/2017 e pertanto la ripetenza dovrà essere subordinata, in via di principio, all'espletamento da parte del Consiglio di Classe:

- realizzazione tempestiva di un PDP corredato da verifiche periodiche e documentate tranne nel caso di rifiuto della famiglia di sottoscrivere il documento;
- programmazione e recupero delle prove scritte con evidenze rilevabili dal registro elettronico;
- attuazione di interventi didattici debitamente progettati, documentati e verbalizzati nelle riunioni del consiglio di classe, con specifiche diciture tecniche indicanti metodologie, tempi di attuazione, e monitoraggio periodico e documentato, relativi allo specifico alunno;
- comunicazione tempestiva e trasparente delle verifiche effettuate, comunicate per tempo alla famiglia, oltre che delle metodologie di intervento attuate o che si intende attuare;

Criteri non superamento dell'anno scolastico nel II Ciclo di Istruzione

L'eventuale sospensione del giudizio o la non ammissione alla classe successiva per gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado terranno conto di quanto disposto all'art. 4 commi 4 e 6 del D.P.R. 122/2009, mentre per l'ammissione agli Esami di Stato si terrà conto di quanto disposto dal D. Lgs. 62/2017. In particolar modo si considera possibile una sospensione del giudizio in presenza di 3 insufficienze gravi o di 2 insufficienze gravi e 2 non gravi.